

FOGLI INFORMATIVI

(ai sensi della delibera CICR del 4.3.2003)

SERVIZIO DI CASSA CONTINUA

INFORMAZIONI SULLA BANCA

Denominazione e forma giuridica: BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI BRESCIA, società cooperativa

Sede legale: BRESCIA, via Reverberi 1

Sede amministrativa: NAVE, via Brescia 118

Telefono: 03025391

Fax: 0302537695

email: info@creditocooperativodibrescia.it

Indirizzo telematico: www.creditocooperativodibrescia.it

Codice ABI: 08692

Numero d'iscrizione all'Albo banche presso la Banca d'Italia: 2418.2.0

Numero di iscrizione Registro imprese di Brescia: 00385040175, CCIAA Rea n. 14578

Numero di iscrizione Albo Società Cooperative: A159293

Sistemi di garanzia cui la banca aderisce: Fondo di garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo e Fondo di Garanzia degli Obbligazionisti del Credito Cooperativo

CHE COS'E' LA CASSA CONTINUA

Il servizio di "Cassa Continua" consente al correntista di far pervenire alla banca, anche fuori del normale orario di cassa, determinati valori (contante, assegni e vaglia), che saranno accreditati sul conto a lui intestato. Il versamento avviene attraverso un apposito impianto installato dalla banca, utilizzando contenitori forniti dalla stessa, dove vanno inseriti i valori.

Tra i **principali rischi**, vanno tenuti presenti:

- prima della verifica del contenuto del contenitore, il rischio di sottrazione dello stesso o di distruzione e/o deterioramento del suo contenuto per inosservanza delle norme del servizio o per altra causa, rispondendo la banca soltanto dell'idoneità dell'impianto, salvo il caso fortuito e la forza maggiore;
- in caso di discordanza tra i valori indicati nella distinta di versamento e quelli effettivamente riscontrati dalla banca all'interno del contenitore viene accreditato il valore riscontrato dalla banca;
- in caso di smarrimento/deterioramento dei contenitori o delle chiavi (o altro strumento necessario all'utilizzo dell'impianto) la Banca addebita al cliente le relative spese.

PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE

Le condizioni riportate nel presente foglio informativo includono tutti gli oneri economici posti a carico del cliente per la prestazione del servizio.

Prima di scegliere e firmare il contratto è quindi necessario leggere attentamente il foglio informativo.

VOCE	COSTO
canone annuo	nessuno

valute sui versamenti	quelle previste per il rapporto di conto corrente su cui è effettuato il versamento, con decorrenza dalla data di effettiva apertura del contenitore in cui sono inseriti i valori
periodicità di apertura dei contenitori	tutti i giorni lavorativi

RECESSO E RECLAMI

Recesso dal contratto

Sia la banca sia il cliente hanno in ogni momento il diritto di recedere dal rapporto, la banca, dandone avviso di due giorni. Il cliente è tenuto alla restituzione dei contenitori e delle chiavi (o altro strumento necessario all'utilizzo dell'impianto) in suo possesso.

Tempi massimi di chiusura del rapporto contrattuale

La chiusura del rapporto contrattuale avviene alla data di efficacia del recesso.

Reclami, ricorsi e mediazione

I reclami vanno inviati all'Ufficio Reclami della banca (via Brescia n. 118 – 25075 – Nave - BS), che risponde entro 30 giorni dal ricevimento.

Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i 30 giorni, in alternativa al ricorso al giudice, può rivolgersi a:

- Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla banca;
- Conciliatore BancarioFinanziario. Se sorge una controversia con la banca, il cliente può attivare una procedura di mediazione finalizzata alla conciliazione, che consiste nel tentativo di raggiungere un accordo con la banca, grazie all'assistenza di un conciliatore indipendente. Per questo servizio è possibile rivolgersi al Conciliatore BancarioFinanziario (Organismo iscritto nel Registro tenuto dal Ministero della Giustizia), con sede a Roma, Via delle Botteghe Oscure 54, tel. 06.674821, sito internet www.conciliatorebancario.it.

Resta salva la facoltà di rivolgersi al giudice nel caso in cui il cliente non fosse soddisfatto della decisione dell'ABF o la mediazione si dovesse concludere senza raggiungimento di un accordo.

Se il cliente intende rivolgersi al giudice, egli deve preventivamente, pena l'improcedibilità della relativa domanda, rivolgersi all'ABF, secondo la procedura sopra illustrata, oppure attivare una procedura di mediazione finalizzata alla conciliazione. Nel contratto è possibile pattuire che la mediazione sia esperta presso il Conciliatore BancarioFinanziario di cui sopra. Rimane fermo che le parti possono concordare, anche successivamente alla conclusione del contratto, di rivolgersi ad un organismo di mediazione diverso dal Conciliatore BancarioFinanziario purché iscritto nell'apposito registro ministeriale.

LEGENDA

Valori	Denaro contante, assegni, vaglia versati dal cliente mediante l'uso del servizio.
Valute sui versamenti	Data a decorrere dalla quale l'importo dei valori versati in conto inizia a produrre interessi.